



A.DI.CA. è un'Associazione basata sul volontariato che si occupa del ricovero, del mantenimento e dell'affido dei cani abbandonati dal 1987; dal 2012 inoltre accoglie e affida cani sequestrati dalle Forze dell'Ordine.

L'amore e la dedizione con cui vengono accuditi i cani ospitati vengono premiati dalle numerose adozioni, scopo principale dell'Associazione, che nel 2005 è diventata una ONLUS e dal giugno 2019 ODV.

La cura dei cani ospitati è onerosa, per questo i volontari si offrono di allestire banchetti per raccogliere fondi e per pubblicizzare la lotta contro il randagismo anche attraverso la sterilizzazione di maschi e femmine e l'applicazione dei microchip.

CONVENZIONE tra il Comune di

e A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede Comunale

T R A

il _____ Sig. _____ nato a _____

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale con sede in

Via _____ C.F. n° _____ P.IVA n° _____

E

Roberta Vignoli nata a Novara il 8 luglio 1968, Presidente pro-tempore di A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane – ODV, C.F. n° 92508080154, con Sede in Lodi, via Cavalieri di Vittorio Veneto 20

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Condizioni generali

A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV, con sede nel Comune di Lodi, via Cavalieri



di Vittorio Veneto 20, avente quale scopo associativo la prevenzione del randagismo, si impegna a:

- provvedere al mantenimento degli animali con vitto e alloggio;
- consentire agli animali condizioni di vita compatibili alle loro esigenze;
- curare gli stessi, dotando il canile di un'infermeria per interventi di prima necessità;
- stimolare l'affido a persone meritevoli e ad effettuare controlli sugli animali affidati,
- effettuare disinfezioni e disinfestazioni periodiche della struttura;
- tenere un registro aggiornato quotidianamente sulle presenze degli animali in canile con data di arrivo, razza di appartenenza ed eventuali segni di riconoscimento, data di uscita per affido, decesso, riconsegna al proprietario.

Art. 2. Comunicazione ai Comuni

A riscontro dell'uscita dei cani, l'appaltatore provvederà a dare comunicazione scritta al Comune di circa la specie e il numero degli animali riconsegnati al proprietario, deceduti, scappati, affidati e ad inviarne copia dei relativi verbali.

Art. 3. Affidi

Gli animali catturati saranno trattenuti presso il canile dell'appaltatore per il periodo di 60 (sessanta) giorni dal momento del ritrovamento, trascorsi i quali, senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e/o ritirati, potranno essere affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge; in alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento (Art. 21 Reg. Reg. 13 aprile 2017- n.2). Si riterrà l'affido definitivo scaduti i 60 (sessanta) giorni; dopo tale termine, qualora venissero meno le condizioni stipulate al momento dell'affido, A.DI.CA. ODV viene comunque autorizzata a ritirare l'animale a spese del comune di fino a nuovo affido.

L'appaltatore si impegna a consentire la visita del canile 6 (sei) pomeriggi a settimana da parte degli utenti interessati al ritiro degli animali, il cui affido verrà vagliato da A.DI.CA. ODV.

Art. 4. Cani ripresi dal proprietario

Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore entro il termine di 60 (sessanta) giorni, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico del possessore.

Quest'ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare:

- a) la stessa somma corrisposta dal Comune di _____ ad A.DI.CA. per ogni giorno di mantenimento, che verrà rimborsata al Comune in cui il cane è stato catturato;
- b) le eventuali spese sostenute per la ricerca del proprietario e per le cure o gli interventi documentati cui il cane è stato sottoposto, che verranno rimborsate a A.DI.CA. ODV.

A.DI.CA. ODV comunicherà al Comune di _____ le somme riscosse per suo conto in modo da permetterne l'incasso.



Art. 5. Soppressioni o decessi.

Nel caso in cui il cane dovesse essere soppresso, ricorrendo i precisi motivi di cui all'Art. 2 della Legge 281/91, la soppressione dovrà avvenire con metodi eutanasi applicati da un veterinario, che dovrà poi procedere alla registrazione in Anagrafe Canina.

Il ritiro e lo smaltimento del cadavere dovranno avvenire sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario, gratuitamente mediante convenzioni con Enti, Università, imprese, Associazioni, certificate e autorizzate dall'A.T.S., anche ad uso didattico, oppure a spese del Comune di _____, nel caso non si presentino le opzioni sopracitate.

Art. 6. Oneri per il mantenimento, il trasporto e le spese sanitarie dei cani

Il Comune di _____ si impegna a versare a A.DI.CA. ODV per l'anno 2026 e 2027 la somma complessiva di euro 7,00 (SETTE EURO E ZERO CENTESIMI) OLTRE IVA SE DOVUTA a titolo di mantenimento per ogni giorno di presenza al canile per ogni animale catturato o sottoposto a custodia da parte del Sindaco o di altre Forze dell'Ordine nel proprio territorio, a partire dal giorno successivo a quello di fine periodo del cosiddetto "Canile Sanitario", che é a carico dell'ATS di Lodi.

Per ciascun intervento, della durata di massimo tre ore, di ritiro di animali di privati cittadini a carico e su richiesta del Comune di _____, con impiego di mezzi e personale autorizzati, quest'ultimo si impegna a versare l'importo di euro 150,00 (CENTOCINQUANTA EURO E ZERO CENTESIMI) OLTRE IVA SE DOVUTA.

Qualora la durata dell'intervento dovesse superare le tre ore, verrà applicato un aumento orario di euro 40,00 (QUARANTA EURO E ZERO CENTESIMI) OLTRE IVA SE DOVUTA.

A.DI.CA. ODV trasmetterà bimestralmente al Comune di _____ rendiconto per il mantenimento e per le spese sanitarie (interventi chirurgici, visite e accertamenti clinici, visite comportamentali, vaccinazioni, terapia e profilassi contro ecto ed endo parassiti) dei cani catturati o sottoposti a custodia, con allegato prospetto delle presenze giornaliere, nonché copia della documentazione attestante l'uscita degli animali dal canile, secondo quanto riportato all'Art. 2 della presente Convenzione.

Dall'importo mensile saranno detratte le somme che A.DI.CA. ODV ha eventualmente riscosso per conto del Comune, secondo quanto riportato all'Art. 4 della presente Convenzione.

Il Comune di _____ provvederà al pagamento tramite BONIFICO BANCARIO entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rendiconto.

Per l'espletamento del servizio è preventivata la spesa annua di € 22.000,00 – sia per l'annualità 2026 che per l'annualità 2027, comprensiva di eventuale aumento ISTAT e comunque fino a concorrenza del canone pattuito, da rendicontare rispetto alle attività effettivamente svolte e rese obbligatorie per gli adempimenti di legge per il benessere degli animali.

Art. 7. Validità della Convenzione.

La presente Convenzione ha validità a partire dal 01-01-2026 fino al 31-12-2027.



Tutte le spese del presente atto sono a carico del Comune di
Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di

Per A.DI.CA. ODV
Il Presidente pro-tempore
Dr.ssa Roberta Vignoli